

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 24 maggio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 500 – 18187/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, UGO PERONE e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Vische:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 008-01350 del 20/11/2000;
- ⇒ ha approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2007, n. 18 del 01/07/2008, n. 42 del 27/11/2009 e n. 35 del 20/12/2010 quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 20/04/2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 11/05/2011 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma (*prat. n. 081/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.512 abitanti nel 1971, 1.400 abitanti nel 1981, 1.345 abitanti nel 1991 e 1.417 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in aumento nell'ultimo decennio;

- ≡ superficie territoriale di 1.705 ettari, così ripartiti: 309 di pianura (pari a circa il 18% del territorio comunale) e 1.396 di collina (pari a circa l'82% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.524 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa l'89% del territorio comunale) e 181 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°;
 - ≡ in riferimento all'agricoltura e foreste si evidenziano, 403 ettari in Classe I^A (pari a circa il 24% del territorio comunale), 659 ettari nella Classe II^A (pari a circa il 39% della superficie comunale) e 177 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il 10% del territorio comunale);
 - ≡ risulta compreso nel Circondario d'Ivrea, sub-ambito "Area Caluso", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - ≡ insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana "dell'Eporediese" individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.) e nello specifico nella macro area a sud-sud/ovest d'Ivrea;
 - ≡ è individuato nell'art. 7.1 del P.T.C. come "Centro Storico di tipo D" d'interesse provinciale;
 - ≡ fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi Enti, Consorzi ed Associazioni) promosso nel marzo del 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
 - ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 81 e n. 84 "*del Lago di Candia*";
 - è interessato dall'ultimo tratto della nuova sede viaria di collegamento tra la S.P. n. 56 e la S.P. n. 81;
 - ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora Baltea, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: emissario del Lago di Candia, Fosso dell'Oriol, l'Oriale e la Roggia del Bosco;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 336 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 3-5 anni e 350 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-30 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 815 ettari di territorio comunale e la previsione di un "limite di progetto tra fascia B e fascia C" di circa 2,934 km di lunghezza;
 - ≡ tutela ambientale:
 - 8 ettari del territorio comunale sono interessati dal Biotopo Comunitario – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" – BC 10036, Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.), individuato dalla Regione Piemonte e denominato "Lago di Candia";
 - una porzione del territorio comunale di 82 ettari, in prossimità del Lago di Candia, è classificata dal P.T.C. "area di pregio ambientale";
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto

Preliminare della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8 del 20/04/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di modificare la scheda n. 40 delle NTA del P.R.G.C. per consentire ai soli conduttori di fondi agricoli destinati alle colture orticole e vigneti, la possibilità di costruire dei ripari per proteggere dagli eventi atmosferici le macchine e le attrezzature;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/06/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/05/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante

Parziale n. 23 al P.R.G.C. del Comune di Vische, adottato con deliberazione del C.C. n. 8 del 20/04/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.
Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;
 - è opportuno integrare la Variante con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
3. di trasmettere al Comune di Vische la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta